COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

113.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 *(Parere della I, della III, della IV, della V e della VI Commissione) (Approvato dal Senato)* (4078) 3

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 3, 7

MARTINAT UGO 7

Votazione segreta:

VISCARDI MICHELE, *Presidente* 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (Approvato dal Senato) (4078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 », già approvato dal Senato nella seduta del 15 ottobre 1986.

Faccio presente che la V Commissione bilancio proseguirà, nella seduta odierna, l'esame in sede consultiva, del disegno di legge oggi all'ordine del giorno, esame già iniziato nella seduta di ieri.

In attesa dell'espressione di tale parere, sospendo la seduta.

La seduta sospesa alle 9,55, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I.

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI

ART. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo de l'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'accordo.

(È approvato).

ART. 2.

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

(È approvato).

ART. 3.

1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

(È approvato).

ART. 5.

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, dell'accordo.

2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

(È approvato).

TITOLO II.

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITÀ, LA CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA

ART. 6.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali ».

(È approvato).

ART. 7.

1. Nell'articolo 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata ».

2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

« 11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali ».

(È approvato).

ART. 8.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole: « considerata ritirata » sono inserite le seguenti: « o del brevetto europeo revocato ».

(È approvato).

ART. 9.

1. All'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

« Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modelli di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché le disposizioni di cui all'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 10.

1. L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioini di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1141, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonché gli articoli

102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: « per un tutto o una serie omogenea » sono sostituite dalle parole: « per un deposito multiplo ».

(È approvato).

ART. 11.

1. L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Nei casi di cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa, di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 12.

1. Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « un mese » sono sostituite dalle parole: « due mesi ».

(È approvato).

ART. 13.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La lettera di incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda ».

(È approvato).

ART. 14.

1. L'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri ».

(È approvato).

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

« ART. 18-*bis*. — Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purché tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocità di trattamento ».

(È approvato).

ART. 16.

1. Nell'articolo 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 », sono sostituite dalle seguenti: « osservate le disposizioni dell'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 17.

1. All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I compensi per i componenti ed il segretario della Commissione di cui al

precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

UGO MARTINAT. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli dal 18 al 23 e alla tabella allegata non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO III.

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE

ART. 18.

1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI.

N. d'ord.	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
92	A) *Brevetto per modelli di utilità*			Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (articolo 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).
	1) per domanda di brevetto	21.000	ordinario	
	2) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	492.000	ordinario	
	3) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo quinquennio	246.000	ordinario	
	b) rata per il secondo quinquennio	345.000	ordinario	
	4) per la domanda di licenza obbligatoria	239.000	ordinario	Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (articolo 9 del regio decreto sopracitato).
	5) per la concessione della licenza	792.000	ordinario	
	B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	6) per la domanda di brevetto	21.000	ordinario	La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (articolo 12 del regio decreto sopracitato).
	7) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	492.000	ordinario	
	8) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:			Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
	a) rata per il I quinquennio	165.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	224.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	328.00	ordinario	
	9) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	983.000	ordinario	
	10) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:			Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (articolo 8 del decreto succitato).
	a) rata per il I quinquennio	328.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	435.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	656.000	ordinario	
	C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	11) per la lettera d'incarico	15.000	ordinario	In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione del brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del deposito della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al punto 12).
	12) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	41.000	ordinario	
	13) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	41.000	ordinario	Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente numero 90.

(Sono approvati).

ART. 19.

1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quatro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 20.

1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente articolo 18.

2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 21.

1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al n. 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

(È approvato).

ART. 22.

1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

(È approvato).

ART. 23.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restatano a carico dell'Amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 » *(Approvato dal Senato)* (4078).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alasia, Bianchini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Fausti, Ferrari Giorgio, Graduata, Grassucci, Martinat, Napoli, Orsenigo, Orsini Bruno, Parigi, Provantini, Ricotti, Righi, Rocchi, Sangalli, Tedeschi, Viscardi, Zoso.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO